

**Convenzione per la gestione
associata e coordinata
delle funzioni di
Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale**

- Art. 30 Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267 -

INDICE

- Art. 1 - Oggetto*
- Art. 2 - Finalità e principi*
- Art. 3 - Comune Capofila*
- Art. 4 - Durata*
- Art. 5 - Ambito territoriale*
- Art. 6 - Qualità rivestite dal personale del servizio convenzionato*
- Art. 7 - Autorità competente*
- Art. 8 - Attività, potestà contravvenzionale e proventi delle sanzioni*
- Art. 9 - Organico e funzioni gestite in forma associata*
- Art. 10 - Modalità di prestazione del servizio*
- Art. 11 - Organizzazione generale*
- Art. 12 - Beni strumentali*
- Art. 13 - Programma di attuazione*
- Art. 14 - Dotazioni tecnologiche*
- Art. 15 - Accesso all'archivio informatico*
- Art. 16 - Risorse umane*
- Art. 17 - Armamento del personale*
- Art. 18 - Rapporti finanziari e garanzie*
- Art. 19 - Impegni degli enti associati*
- Art. 20 - Modalità di ripartizione dei contributi ed altre entrate.*
- Art. 21 - Costi*
- Art. 22 - Controversie relative alla convenzione*
- Art. 23- Norma di rinvio*
- Art. 24- Disposizioni in materia di privacy*
- Art. 25 - Norma transitoria e spese di registrazione*
- Art. 26 - Comunicazione*

L'anno 2018, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede municipale di Centallo
- Via F. Crispi n. 11.

Tra i Comuni di:

- **CENTALLO**, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. CHIAVASSA Giuseppe,
domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via F. Crispi n. 11 -
il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata, codice
fiscale CHVGPP 56E23 D967A ;

- **TARANTASCA**, in persona del Sindaco pro-tempore Sig.ra GIORDANO Bruna, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via Vittorio Veneto n. 21 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata, codice fiscale _____;
- **VILLAFALLETTO**, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. SARCINELLI Giuseppe, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - Piazza G. Mazzini n. 19 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata, codice fiscale SRCGPP52R16F220G;
- **VOTTIGNASCO**, in persona del Sindaco pro-tempore Sig.ra COSTAMAGNA Patrizia, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via Roma n. 29 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata, codice fiscale CST DLP 62D46 C599R;
- **MONTANERA**, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. MASERA Tommaso, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via Cavour n. 12 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata, codice fiscale _____;

Premesso

- che la Legge n° 65/1986 disciplina le funzioni di Polizia Locale, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- che l'esercizio in forma associata di funzioni inerenti la polizia municipale rappresenta il miglior strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei comuni convenzionati sulla base di criteri e principi condivisi;
- che tale strumento giuridico assicura una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato ed attua una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti;
- che con la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, all'art. 19 "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali" il legislatore, nell'apportare ulteriori modificazioni all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27 del rinnovato articolo 14 tra le quali, alla lettera i) la Polizia municipale e Polizia amministrativa locale;
- che in virtù della normativa sopra enunciata, i relativi Comuni sono tenuti ad individuare forme di gestione delle funzioni fondamentali idonee a conseguire l'obiettivo di coniugare economie di scala e miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della funzione medesima;
- che con convenzione siglata in data 26.10.2011 i Comuni di Centallo, Villafalletto e Vottignasco davano attuazione alla gestione convenzionata di talune funzioni riferite alla Polizia Locale per il periodo per il periodo di anni tre;
- che nel successivo rinnovo, il limitrofo comune di Tarantasca era entrato a far parte della convenzione costituita tra i suddetti comuni, per la gestione associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale e che tutti i succitati Enti hanno convenuto di proseguire l'esperienza della gestione associata della funzione di Polizia Locale, stipulando una nuova convenzione per il periodo di anni tre, decorrenti dalla data successiva all'approvazione delle delibere dei Consigli Comunali;
- che il limitrofo comune di Montanera ha espresso l'intenzione di entrare a far parte della convenzione

- che andrà a rinnovarsi tra i suddetti comuni per la gestione associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale;
- che la L.R. 11/2012 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" all'art. 7 – Requisiti di aggregazione – stabilisce il demografico minimo, per le proposte di aggregazione in area di pianura, di cinquemila abitanti e verificato il rispetto della dimensione demografica minima associativa disposto dalla predetta normativa regionale;
 - che i Consigli Comunale dei comuni di Centallo, Tarantasca, Villafalletto, Vottignasco e Montanera hanno formalizzato tale volontà con le deliberazioni di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

Comune di CENTALLO : delibera consiliare n. 32 del 30/04/2018

Comune di CENTALLO : delibera consiliare n. _____ del _____

Comune di TARANTASCA : delibera consiliare n. 11 del 14/06/2018

Comune di TARANTASCA : delibera consiliare n. _____ del _____

Comune di VILLAFALLETTO : delibera consiliare n. 18 del 25/07/2018

Comune di VILLAFALLETTO : delibera consiliare n. _____ del _____

Comune di VOTTIGNASCO : delibera consiliare n. 17 del 25/06/2018

Comune di VOTTIGNASCO : delibera consiliare n. _____ del _____

Comune di MONTANERA : delibera consiliare n. 20 del 30/04/2018

Comune di MONTANERA : delibera consiliare n. _____ del _____

- che con le citate deliberazioni è stato approvato in particolare anche lo schema della presente convenzione:

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ha per oggetto la gestione in forma associata della funzione di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale.

Art. 2 – FINALITA' E PRINCIPI

La presente convenzione ha lo scopo di realizzare la gestione coordinata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale dei quattro comuni costituenti la convenzione, perseguendo le seguenti prioritarie finalità:

- potenziamento del presidio del territorio con una presenza coordinata per la prevenzione ed il controllo della circolazione stradale, per la protezione ambientale, per la tutela del consumatore e per i bisogni emergenti, aumentando nel contempo anche la sicurezza dell'attività degli operatori di polizia locale, al fine di fornire un più pronto ed efficace servizio alla collettività.
- Il presidio del territorio nell'esercizio dell'attività di vigilanza nell'ambito delle funzioni tipiche della Polizia Locale, con particolare riguardo alla funzione della sicurezza urbana. Si prevede di realizzare quanto precede mediante l'impiego unitario e sinergico delle risorse umane e tecnologiche dei singoli Comandi e Servizi di Polizia Locale dei territori convenzionati, in proporzione al personale effettivamente in forza. L'impiego delle risorse umane e tecnologiche (per questa in particolar modo la vettura) avviene in proporzione ai componenti di ciascun Comando – Servizio.

- Attivazione di un ufficio comune per la gestione dell'attività di Polizia Amministrativa, con uniformazione delle procedure amministrative e della modulistica utilizzati dai Comandi di Polizia Locale aderenti alla convenzione;
- Attivazione di un ufficio comune per la gestione delle violazioni amministrative accertate nel corso dell'attività convenzionata. I costi di gestione del servizio saranno definiti in separato atto, secondo analitici criteri proporzionali alla reale incidenza di ogni singolo comando e servizio associato sull'ammontare della spesa;
- Attivazione di un sistema radio operativo comune sul territorio della convenzione nonché di un sistema informatico di collegamento tra i Comandi associati;

La gestione associata viene esercitata nei termini previsti dalla Legge n.° 65/1986 e dalle Leggi Regionali 26 aprile 2000, n. 44 - 23 febbraio 2004, n. 3 - 24 maggio 2006 n 18 – n. 11 del 28.09.2012.

L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:

- Conseguimento dell'obiettivo di una ordinata e civile convivenza nei centri abitati e in tutto il territorio di competenza nel rispetto della legalità, recependo le finalità delle politiche nazionali e regionali per la sicurezza.
- Il servizio associato ricerca le intese più opportune con le forze di Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei vigili del fuoco e della Protezione Civile, allo scopo di instaurare forme omogenee e continuative di collaborazione ai sensi delle vigenti normative in materia.
- Applicazione costante ove possibile, della innovazione tecnologica, per semplificare i procedimenti, per dare speditezza ai rapporti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia al pronto intervento nonché per migliorare l'attività di programmazione e di controllo.
- Uniformità di comportamenti e modelli operativi di intervento sul territorio;
- I comuni associati promuovono e favoriscono forme di intervento per la formazione, la qualificazione e la specializzazione del personale. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun addetto acquisisca una professionalità specifica nell'ambito dei settori di intervento ed in particolare: sicurezza urbana, difesa personale, edilizia, commercio, ambiente e infortunistica stradale con tutto ciò che attiene alla circolazione stradale.

Art. 3 – COMUNE CAPOFILA

Per le finalità di cui alla presente convenzione, e sino a nuova previsione, viene designato il Comune di Centallo quale referente e coordinatore (Ente Capofila).

In virtù di tale designazione, il Comune di Centallo è incaricato di presentare domande, rendicontare, introitare e ripartire gli eventuali contributi statali o regionali o di altri enti per l'esercizio associato del servizio convenzionato.

Art. 4 – DURATA

La durata della convenzione è stabilita in **ANNI TRE** e decorre dalla data di stipula del presente atto. La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei Consigli di tutti i Comuni associati.

Si dà atto che, nel qual caso si rendano necessarie modifiche esclusivamente tecnico-operative migliorative del servizio associato, queste potranno essere adottate a seguito di approvazione delle rispettive Giunte Comunali.

La presente convenzione potrà essere prorogata espressamente con provvedimento delle rispettive Giunte comunali dei Comuni partecipanti.

La risoluzione della convenzione potrà avvenire con le seguenti modalità e condizioni:

- a) consensualmente, previa conforme deliberazione dei consigli comunali degli enti associati;
- b) alla scadenza del termine se almeno tre enti associati non decidessero di prorogarla;

Il recesso unilaterale a discrezione di uno degli enti associati, può avvenire previa deliberazione del consiglio comunale, con preavviso da comunicarsi agli altri enti almeno sei mesi prima della data prevista per il recesso.

L'atto di scioglimento è deliberato dai Consigli comunali su proposta della Consulta dei Sindaci e contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Alla convenzione potranno aderire altri Comuni, contermini ad almeno uno di quelli già convenzionati al momento della domanda. La relativa richiesta, una volta ottenuto il parere favorevole da parte della Consulta dei Sindaci, comporterà la riformulazione ed approvazione del presente atto di convenzione da parte dei competenti organi di tutti gli enti aderenti.

Art. 5 – AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e le attività di Polizia Locale è individuato, ai sensi della L. 65/86, nel territorio dei Comuni dell'Associazione.

Sul territorio dei comuni associati e nello svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Locale previsti in forma associata, i componenti dei Servizi di Polizia Locale rivestono la qualità di cui all'art. 5 della L. 65/86.

Tutto il personale di Polizia Locale convenzionato può inoltre, per specifiche esigenze, assumere la qualità di messo comunale. In tal senso, i sindaci dei rispettivi comuni interessati dovranno adottare idoneo provvedimento di nomina delle figure professionali incaricate di tale mansione.

Relativamente al porto d'arma di cui all'art. 5 comma 5 della legge 65/86, il personale della Polizia Locale dovrà attenersi allo specifico regolamento del Comune di origine; se dotato di assegnazione della stessa in via continuativa il relativo provvedimento si intende esteso al territorio della Associazione.

Atti e accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata sono comunque formalizzati quali atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

Art. 7 – AUTORITA' COMPETENTE

Gli addetti alla Polizia Municipale impiegati in servizio su tutto il territorio interessato dal presente accordo, sono sottoposti di volta in volta all'autorità del Sindaco del Comune convenzionato nel quale si trovano ad operare, che mantiene la titolarità delle funzioni convenzionate.

Art. 8 - ATTIVITA', POTESTA' CONTRAVVENZIONALE E PROVENTI DELLE SANZIONI

I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di spettanza del comune nel cui territorio sono accertate le violazioni.

Gli enti convenzionati si impegnano a destinare una percentuale, determinata nella prima riunione della Consulta dei Sindaci, sui proventi delle sanzioni al Codice della strada comminate sul proprio territorio, al finanziamento del servizio associato, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 208 del Codice della strada.

Le modalità di riscossione delle sanzioni amministrative vengono determinate autonomamente da ogni singolo comune e comunicate al responsabile del servizio associato, ai fini dell'indicazione negli atti di accertamento di violazione amministrativa.

La potestà sanzionatoria e la definizione dei contenziosi contravvenzionali accertati nel territorio dei

Comuni Convenzionati, per illeciti amministrativi alle norme dei regolamenti comunali, delle Ordinanze Sindacali e ogni altra norma, ove la competenza non sia demandata ex lege ad altra autorità, rimangono proprie dei rispettivi Enti associati; inalterati restano anche i relativi importi sanzionatori, la cui determinazione spetta alla singola Amministrazione convenzionata.

Negli obiettivi della convenzione è la creazione di un ufficio comune per la gestione informatica dell'attività sanzionatoria, con incarico al Comando Polizia Locale del Comune capofila di attuare le opportune procedure atte alla realizzazione di tale obiettivo.

Art. 9 – ORGANICO E FUNZIONI GESTITE IN FORMA ASSOCIATA

Viene istituito il Servizio Associato di Polizia Locale dei comuni convenzionati, dotato di 9 operatori, tra cui un Responsabile del Servizio (Comandante), i cui compiti sono indicati al successivo art. 10, e un Vice- Responsabile del Servizio.

Il Vice Responsabile del servizio associato sostituisce il Responsabile del servizio associato in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni, secondo le direttive dal Responsabile stesso emanate.

Il responsabile del Servizio, se non in possesso della qualifica di dirigente, deve essere incaricato della responsabilità di posizione organizzativa ai sensi del CCNL vigente.

All'atto della stipula della presente convenzione il Servizio Associato di Polizia Locale è composto dal seguente contingente:

- n. 1 operatore di categoria D (in ruolo presso il Comune di Centallo);
- n. 1 operatore di categoria D (in ruolo presso il Comune di Tarantasca);
- n. 7 operatori di categoria C (in ruolo presso il Comune di Centallo, Villafalletto e Vottignasco);

Le seguenti funzioni sono gestite in forma associata:

- Servizio di Polizia Municipale, attuato mediante:
 - Servizi di pattugliamento per i controlli di Polizia Stradale;
 - Servizi di Rilevazione dei Sinistri ed antinfortunistica;
 - Servizi di controllo a fini preventivi con l'impiego di strumentazioni (autovelox, etilometro, emissioni);
 - Servizi di Polizia Commerciale, Edilizia e Igienico-Sanitaria
 - Servizi di polizia per il controllo del territorio e dell'Ambiente
 - Servizi di prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme di Polizia Urbana, Rurale e Locale;
 - Servizi informativi, di comunicazione e di pubblicità tesi in particolare a ridurre i rischi derivanti da eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, mancato rispetto delle segnalazioni semaforiche, e della segnaletica in generale, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, ma anche a fornire informazioni sulla circolazione e dati sul servizio e sulle norme e materie istituzionali;
 - Servizi di notificazione atti.
- Servizio di Polizia Amministrativa Locale
- Servizi ed interventi di Protezione Civile e calamità naturale

Art. 10 – MODALITA' DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Il personale di Polizia Locale appartenente ai comuni convenzionati è autorizzato ad esercitare le attività di cui all'art. 9 sull'intero territorio oggetto della convenzione, senza necessità di preventivo avviso o

consenso da parte dei singoli comuni, per la realizzazione di servizi di presidio del territorio convenzionato, nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Locale e con le modalità previste dal presente atto nonché sulla base delle disposizioni e programmazioni disposte dal responsabile del servizio associato.

Il Servizio associato sarà prestato in orario lavorativo ed extra lavorativo, abitualmente nella fascia oraria 08,00/18,00, in giorni feriali, secondo la disponibilità e come preventivamente concordato, avendo cura delle esigenze di servizio di ogni Ente e del personale.

La Consulta dei Sindaci fornirà al responsabile del servizio associato, nella prima riunione prevista, gli indirizzi e le specifiche richieste di programmazione del servizio da attuarsi per le diverse attività oggetto di convenzione.

L'Ente capofila, attraverso il coordinatore responsabile del servizio ed eventuali collaboratori incaricati, provvederà a trasmettere mensilmente i turni di servizio concernenti il presidio del territorio, secondo quanto concordato nella Consulta dei Sindaci.

Eventuali variazioni di turno od impedimenti dovranno essere comunicati almeno 48 ore prima al Coordinatore del Servizio associato. Questi ne curerà la divulgazione agli Enti interessati.

Gli addetti alle attività di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici di volta in volta presenti.

Alla fine di ogni servizio di pattugliamento, gli operatori dovranno annotare su un foglio di servizio ogni operazione effettuata, compreso il numero dei veicoli fermati e/o contravvenzionati, il numero dei km percorsi con il veicolo e le note salienti del servizio svolto. I fogli di servizio debitamente completati e sottoscritti dovranno essere trasmessi mediante posta elettronica, entro il giorno successivo, al responsabile del Servizio associato, il quale ne curerà l'inoltro trimestrale agli enti associati, accompagnato da una breve relazione sull'operato degli Agenti.

Il Coordinatore, se non diversamente richiesto, una volta all'anno provvederà a relazionare la Consulta dei Sindaci su quanto effettivamente svolto in base ai parametri di efficacia ed efficienza: tipologia del servizio realizzato, numero veicoli e persone controllate, numero e tipologia delle contravvenzioni elevate, presenza in servizio degli operatori, disponibilità degli operatori e richieste di variazione di turno o servizio.

Gli interventi di presidio del territorio, sia programmati che dettati da particolare esigenze od urgenze, saranno ripartiti in modo equo ed imparziale fra il personale dei Comuni aderenti, sulla base dei parametri popolazione/estensione territoriale.

Gli interventi di pattugliamento del territorio avranno una durata di 3,5 ore, con la partecipazione di almeno due unità appartenenti ai Servizi di Polizia Locale associati.

Tali interventi saranno svolti solo nei territori dei comuni che assicurano il personale di polizia locale

Gli interventi previsti ai sensi della presente convenzione ed eseguiti nel normale orario di servizio, si intendono prestati all'interno della seguente fascia oraria: 08,00 - 18,00.

Per eventuali ulteriori richieste di servizi, ovvero per richieste concernenti orari diversi da quelli indicati al capoverso precedente, il comune richiedente dovrà ricorrere al pagamento della prestazione privilegiando la formula del lavoro ultroneo, ovvero a titolo di progetto incentivante la sicurezza.

Il presidio del territorio durante l'orario serale, notturno, festivo viene comunque attuato previa esistenza di idoneo accordo sindacale decentrato all'interno di ciascun Ente associato, con azione unitaria e sinergica.

In caso di richieste non programmate, che dovranno derivare da cause imprevedibili ed eventi di rilevante gravità, la predisposizione del servizio è strettamente legata alla disponibilità di personale da parte dei servizi associati.

In presenza di esigenze modificative dei programmi stabiliti ed in caso di richieste concomitanti, la priorità di intervento sarà attribuita sulla base dei seguenti criteri:

- > pronto intervento in caso di pubbliche calamità, disastri, incidenti ed altre cause che richiedono l'attivazione di un servizio di immediato soccorso;
- > rispetto dei termini e delle scadenze previste per legge;

> data della richiesta.

Di norma il servizio è organizzato in modo da prevedere la presenza di almeno un operatore del Comune sul cui territorio si opera.

Nei servizi svolti in convenzione la gerarchia degli addetti della P.M. è determinata dalla categoria professionale e dalla posizione economica.

In caso di parità della categoria professionale e posizione economica è determinata dall'anzianità in quella qualifica: In caso di ulteriore parità è determinata dall'anzianità di servizio nella Polizia Locale dell'ente di appartenenza. In caso di ulteriore parità è determinata dalla maggiore età anagrafica.

Art. 11 – ORGANIZZAZIONE GENERALE

Con la sottoscrizione della presente convenzione è istituita la "Consulta dei Comuni associati per la gestione del servizio di Polizia Locale", composta dai sindaci dei Comuni associati o dagli assessori da questi delegati.

Della Consulta fa parte il Comandante del servizio associato, ovvero in sua assenza il Vice Comandante.

Alla Consulta sono attribuite le seguenti funzioni:

- Determinare gli indirizzi programmatici, gli obiettivi e le priorità del servizio di Polizia Locale nonché le fasi attuative della gestione associata, impartendo le conseguenti indicazioni al Comandante del Corpo;
- nomina del Comandante del Servizio associato
- nomina, per il caso di assenza temporanea del Comandante, di un suo sostituto con qualifica di Vice Comandante, individuando la figura nel personale di Polizia Locale facente parte dei Comuni associati, considerando prevalentemente e come criterio preferenziale i gradi, le qualifiche e le anzianità di servizio più elevate tra lo stesso.
- approvare il programma annuale di attività;
- Verificare congiuntamente al Comandante e, di norma, almeno una volta all'anno, l'andamento del servizio intercomunale, anche sulla base di apposite relazioni dello stesso Comandante sull'attività svolta;
- esame ed approvazione del piano economico di spesa nonché del relativo prospetto di ripartizione delle spese;
- esame del consuntivo predisposto dal responsabile dell'ufficio comune attinente il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi della gestione associata ;
- espressione del parere sulla richiesta di ammissione alla gestione associata da parte di ulteriori comuni;
- risoluzione dei problemi interpretativi che dovessero sorgere nell'applicazione della presente convenzione;
- approvazione di una relazione annuale sul servizio svolto in forma associata predisposta dal responsabile dell'ufficio comune e da comunicare ai singoli consigli comunali;
- approvazione degli acquisti di beni mobili di valore superiore ad Euro 5.000 e di beni immobili con vincolo di destinazione all'attività associata;
- Definire, in caso di risoluzione, l'assegnazione dei beni acquistati durante la gestione associata.

La Consulta si riunisce validamente solo con la presenza di tutti i suoi componenti e le riunioni si tengono di norma con cadenza annuale o, comunque, ogni qualvolta uno dei Comuni convenzionati ne segnali l'opportunità. Assume le sue determinazioni all'unanimità, qualora i Comuni partecipanti alla gestione siano in numero uguale a due; a maggioranza semplice, qualora il numero sia superiore a due.

La Consulta adotta inoltre tutti i provvedimenti necessari e/o opportuni per l'attuazione della presente convenzione che non siano qui attribuiti al Comune capofila e che non rientrino nelle

competenze del Comandante.

La Consulta viene presieduta a turno e per la durata di un anno da ciascuno dei Sindaci, ad iniziare dal Sindaco del comune capofila e poi successivamente dagli altri in base al numero di abitanti di ciascun comune (dal più grande al più piccolo).

Il Comandante del Servizio associato o suo delegato svolge le funzioni di segretario della Consulta senza diritto al voto.

Ulteriori modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite con regolamentazione successiva disposta dall'organo medesimo.

La struttura direzionale dell'attività di gestione è così articolata:

- Il Sindaco è autorità di Polizia Locale nel proprio Comune;
- La Consulta dei Sindaci dell'Associazione elabora gli indirizzi che dovranno essere attuati dal Comandante.

- Il Comandante del Servizio associato specifica e dà attuazione agli indirizzi della Consulta dei Sindaci mediante calendari e programmi operativi di lavoro da realizzarsi su tutto il territorio dell'Associazione, dando comunicazione mensile al personale di Polizia Locale.
- Il Comandante esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla Legge ed è responsabile verso i Sindaci ed il Direttore dell'Associazione in ordine all'impiego tecnico operativo ed all'addestramento del Personale, nonché alla predisposizione dei servizi, ai risultati dell'attività e delle relative verifiche.
- E' attribuita al Comandante la responsabilità e la direzione del Servizio associato di Polizia Locale. In particolare è attribuita al medesimo la gestione tecnica ed amministrativa del Servizio, inclusa l'adozione dei provvedimenti amministrativi. La programmazione dei servizi delle attività dovrà essere effettuata di norma con criteri di compensazione volti ad un equo utilizzo del Personale nell'ambito dei territori di rispettiva competenza dei Comuni associati.

E' altresì costituito, con funzioni propositive e di coordinamento, il **Comando integrato della Polizia Locale**, composto da un componente della Polizia Locale per ogni comune associato. Il Comando integrato è presieduto dal Comandante del Comune Capofila ed ha la funzione propositiva e di coordinamento nelle seguenti materie:

- programmazione delle attività;
- definizione dei piani di lavoro;
- verifica sull'andamento dei servizi e sui risultati ottenuti;
- verifica l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di Polizia Locale oggetto della presente convenzione;
- organizzazione di corsi di formazione e di addestramento professionale.

Art. 12 – BENI STRUMENTALI

I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli servizi e quelli eventualmente acquistati .

Nello svolgimento dei servizi associati vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli comuni i quali provvedono, a loro cura e spese e in quanto richiesto, ad integrare, qualora necessario, le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati.

L'utilizzo dei veicoli per il servizio di pattugliamento sul territorio della convenzione avverrà con criteri di perequazione, secondo disponibilità dei singoli enti. Le spese di carburante per

l'utilizzo del veicolo di volta in volta utilizzato graverà sul Comune proprietario del veicolo. Ogni Ente aderente alla presente convenzione mette a disposizione le dotazioni tecniche (automezzi, apparecchiature) di sua proprietà necessarie per lo svolgimento del servizio. L'utilizzo di specifiche apparecchiature per l'effettuazione del servizio di vigilanza, quali ad esempio rilevatori per la velocità dei veicoli, etilometri, ecc., avviene senza previsione di costi per i singoli comuni aderenti alla convenzione, in quanto già considerati nella quota di adesione. E' fatto salvo l'eventuale concorso nelle spese che dovessero occorrere per il ripristino della funzionalità delle apparecchiature impiegate nel corso del servizio convenzionato.

La custodia, la gestione delle attrezzature in proprietà nonché le spese per il funzionamento del servizio gestito in convenzione sono a carico degli Enti associati, che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.

Le spese per l'acquisto, il mantenimento, la manutenzione e la riparazione di nuove attrezzature in uso comune, saranno ripartite fra gli enti in base al numero di abitanti o con criteri diversi da determinarsi successivamente con atto di Giunta e previo parere della Consulta dei Sindaci. L'Ente capofila durante la vigenza della presente convenzione può acquistare mezzi e attrezzature, su proposta della Consulta dei Sindaci, da finanziarsi con contributi e/o risorse messe a disposizione degli enti aderenti ovvero tramite risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte, aderendo ai progetti regionali per nome e conto degli Enti aderenti.

Art. 13 – PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

Il programma per l'attuazione dei servizi è sviluppato dal Comando Integrato dei Servizi associati di Polizia Locale attraverso fasi attuative rivolte a realizzare un livello di integrazione crescente e ad ampliare nel tempo le attività e le funzioni da svolgersi unitariamente nell'ambito territoriale dell'Associazione.

In particolare, successivamente ad una prima fase sperimentale, che dovrà essere oggetto di verifica circa la funzionalità ed ottimizzazione del servizio associato, la Consulta dei Sindaci provvederà all'esame della proposta di Regolamento del Servizio di Polizia Locale associato (art. 4 Legge n. 65 del 07.03.86), proponendolo ai fini della approvazione ai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 14 – DOTAZIONI TECNOLOGICHE

Il servizio associato di Polizia Locale si avvale di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono un collegamento tra i servizi dei diversi Comuni, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.

In particolare sarà assicurata l'attivazione dei collegamenti via radio tra i Servizi associati. Nell'ambito dei servizi tecnologici attivati, si dovrà costituire un collegamento informatico per la gestione comune dell'attività sanzionatoria e dell'attività di Polizia Amministrativa Locale.

Art. 15 – ACCESSO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO

Allorché si sia provveduto alla attivazione del sistema informatico di collegamento tra i Comandi associati, è consentito, a chiunque, appartenente ai Servizi di Vigilanza delle Amministrazioni associate, vi abbia interesse per motivi di servizio, l'accesso alle informazioni in possesso degli altri Servizi riguardanti:

- a) gli adempimenti previsti dai procedimenti convenzionati di competenza della Polizia Locale;
- b) le domande di autorizzazioni presentate e ricomprese tra le attività associate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
- c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
- d) banche dati disponibili.

Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi, o riguardanti attività giudiziaria. Il diritto di accesso può essere esercitato indifferentemente presso ciascuno degli Enti associati.

Art. 16 – RISORSE UMANE

L'utilizzo del personale per gli interventi da effettuarsi, previa programmazione, sull'intero ambito territoriale deve prevedere di norma una distribuzione proporzionale degli agenti e delle figure di direzione e coordinamento dipendenti dei diversi enti, corrispondente in termini quantitativi al rapporto tra la popolazione residente in ciascun Comune e quella complessiva degli Enti associati.

La previsione della percentuale del personale assegnato alle attività associate sul territorio da parte di ogni Comune aderente alla Convenzione, costituisce l'elemento di base per la programmazione degli interventi nell'ambito territoriale di riferimento della presente convenzione.

I Comuni associati, dopo la sottoscrizione della presente convenzione, verificano l'opportunità di uniformare progressivamente, attraverso il confronto con le rappresentanze sindacali, se ed in quanto necessario, i contenuti dei rispettivi contratti integrativi decentrati riguardanti esclusivamente il personale dei rispettivi Servizi di Polizia Municipale.

Art. 17 - ARMAMENTO DEL PERSONALE

Al fine di garantire uniformità di intervento e di tutela dell'incolumità degli operatori su tutto il territorio del distretto, i Comuni convenzionati provvedono all'armamento del proprio personale di Polizia Locale, uniformando i singoli regolamenti comunali in ordine ai casi e alle modalità di utilizzo delle armi.

In ogni caso la dotazione dell'arma al personale dovrà essere prevista solo per la difesa della propria incolumità personale e per lo svolgimento dei servizi specificamente previsti.

Art. 18 – RAPPORTI FINANZIARI E GARANZIE

I Comuni aderenti alla convenzione versano una quota annua necessaria per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale. Tale quota è definita dalla Consulta dei Sindaci ed approvata dagli organi amministrativi degli enti che partecipano alla gestione associata.

La quota è determinata in relazione a:

- a) numero degli abitanti del comune;
- b) superficie territoriale;
- c) ore di servizio prestate in ciascun comune;
- d) entità dei proventi sanzionatori derivanti dall'attività convenzionata.

Ogni comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, versandolo al Comune capofila.

Per i comuni aderenti alla presente convenzione, sprovvisti di proprio personale di polizia locale, è previsto inoltre un onere individuale di chiamata, pari ad Euro 25,00/ora per persona; da liquidare direttamente all'/agli operatore/i intervenuto/i, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Art. 19 – IMPEGNI DEGLI ENTI ASSOCIATI

Ciascuno degli Enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio.

Gli Enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

I proventi delle sanzioni, accertati a consuntivo, possono essere utilizzati a vantaggio della presente convenzione e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 20 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ED ALTRE ENTRATE

I contributi ricevuti dalla Regione o da altri Enti pubblici, se non diversamente stabilito dalla normativa vigente tempo per tempo o dagli atti di concessione, sono ripartiti dal Comune capofila dell'Associazione, tra tutti i Comuni aderenti in quantità proporzionale alle spese a ciascuno imputabili per la gestione associata dei servizi e delle funzioni così come risultanti dal rendiconto dell'associazione.

Art. 21 – COSTI

I costi delle attrezzature impiegate nelle attività di gestione associata vengono ripartiti fra i Comuni associati in proporzione alla popolazione residente, per il primo anno, al 31 Dicembre 2017.

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2017				
COMUNE di CENTALLO	COMUNE di TARANTASCA	COMUNE di VILLAFALLETTO	COMUNE di VOTTIGNASCO	COMUNE di MONTANERA
7.001	2112	2911	527	745

Totale abitanti nel territorio della Convenzione: 13.296

L'aggiornamento si effettua di norma al rinnovo della Convenzione.

Per quanto concerne i costi del personale, questi saranno ripartiti tra gli enti convenzionati secondo quanto successivamente concordato dalla Consulta dei Sindaci, sulla base comunque dei seguenti criteri:

- al Comandante del Servizio Associato, formalmente individuato e nominato dal Presidente dell'Associazione con proprio decreto, è riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato secondo quanto di seguito indicato. Similmente dovrà essere prevista la corresponsione di una specifica indennità nei confronti della figura individuata quale Vice Responsabile del Servizio Associato.

- In tal senso, i comuni dispongono nei rispettivi bilanci una quota ripartita come di seguito indicato:

- Per l'indennità del Responsabile della Convenzione, viene determinata la somma di euro 4.000,00
- Per l'indennità del Vice Comandante, viene determinata la somma di euro 1.000,00.

la maggiorazione che viene corrisposta al Comandante per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione è ripartita tra tutti i Comuni della convenzione, che contribuiranno in misura

proporzionata al numero degli abitanti dei comuni stessi.

L'indennità prevista per il Vice Comandante che disimpegna le funzioni di comandante in caso di assenza od impedimento saranno ripartite tra i comuni della convenzione, che contribuiranno in misura proporzionata al numero degli abitanti dei comuni stessi.

Ogni Comune farà fronte pro-quota all'eventuale acquisto di attrezzature e dotazioni che si rendessero necessarie e che non potessero essere acquistate separatamente dai Comuni interessati. I beni acquisiti per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione sono di proprietà dei Comuni che li hanno acquistati, a prescindere dalla durata effettiva della Convenzione. I beni acquistati in comproprietà dovranno essere utilizzati di norma solamente per le attività associate.

Alla scadenza della convenzione o in caso di suo scioglimento verrà definita di comune accordo tra le parti la destinazione di eventuali mezzi ed attrezzature acquistati in modo associato e la loro attribuzione ai singoli Comuni.

Le attrezzature e i mezzi saranno attribuiti al Comune richiedente e verranno preventivamente stimati tenendo come riferimento il valore di mercato dello stato di fatto in cui si trovano, quindi il Comune richiedente corrisponderà agli altri enti (sul valore stimato) la somma pari alla percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto.

Nel caso in cui le attrezzature e i mezzi non vengano richiesti da alcun Comune si procederà alla loro stima, secondo il valore di mercato dello stato di fatto in cui si trovano, e quindi alienati. La somma ricavata sarà ripartita in percentuale, uguale a quella della spesa d'acquisto, tra gli enti.

Nel caso si rendesse necessario affrontare spese straordinarie non imputabili ai singoli Comuni interessati ma riconducibili al servizio associato la spesa viene ripartita col suddetto criterio. Nel caso di acquisti comuni effettuati solo da alcuni degli associati l'importo e la proprietà saranno suddivisi pro-quota sempre utilizzando il medesimo criterio del numero di abitanti, rapportando le quote al totale di abitanti solo dei comuni coinvolti. Dei beni predetti si farà inventario separato. Le spese di gestione, consumo e manutenzione dei beni suddetti saranno suddivise secondo il criterio utilizzato per l'acquisto.

Almeno 60 giorni prima dell'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni, dietro specifica relazione del Comandante del Servizio associato di Polizia Locale, la Consulta dei Sindaci definisce, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata del Servizio.

Al fine di garantire la necessaria certezza finanziaria ed il tempestivo finanziamento della spesa, i Comuni associati sono tenuti a stanziare annualmente la quota a loro carico per l'anno successivo sulla base del preventivo predisposto dal Comune capofila secondo il fabbisogno approvato dalla Consulta dei Sindaci, da sottoporre all'approvazione degli altri Comuni.

Il Comune capofila provvederà semestralmente ad effettuare il riparto delle eventuali spese sostenute ed a comunicarlo ai Comuni associati.

Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio finanziario, le spese dovessero superare l'importo preventivato (o si dovesse presumere il superamento) il Comune capofila, prima di provvedere all'effettuazione delle spese medesime, dovrà ottenere il preventivo assenso dei Comuni associati. Le quote relative alle spese sono corrisposte all'ente capofila in due rate, di pari importo, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno.

Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni proprie. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base del consuntivo approvato dalla Conferenza dei Sindaci, verranno definite le eventuali quote dovute a conguaglio da ciascun Ente associato.

Art. 22 – CONTROVERSIE RELATIVE ALLA CONVENZIONE

Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione, si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci alla quale è conferito il potere di redimere in via stragiudiziale tali controversie.

Art. 23 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione a livello gestionale, si rimanda alle determinazioni della Conferenza dei Sindaci e del Comando Integrato per le rispettive competenze.

Art. 24 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Comando Polizia Locale del Comune capofila per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il responsabile Comando Polizia Locale del comune capofila.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 25 – NORMA TRANSITORIA E SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà adeguata automaticamente alle norme regolamentari di disciplina unificata dei servizi di P.M.

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al DPR 131/86.

E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

Art. 26 – COMUNICAZIONE

Ai sensi della L. 07.03.1986, n° 65 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale", la presente convenzione viene formalmente comunicata al Prefetto di Cuneo e alla Regione Piemonte, ai quali saranno altresì comunicati anche eventuali recessi, sospensioni o variazioni in merito.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sig. ..CHIAVASSA Giuseppe – Sindaco del Comune di CENTALLO
firma _____

La Sig.ra GIORDANO Bruna – Sindaco del Comune di TARANTASCA
firma _____

Il Sig. SARCINELLI Giuseppe – Sindaco del Comune di VILLAFALLETTO
firma _____

La Sig.ra COSTAMAGNA Daniela P. – Sindaco del Comune di VOTTIGNASCO

Il Sig. MASERA Tommaso

firma _____

– Sindaco del Comune di MONTANERA

firma _____